



Unione Europea
"Fondo Europeo Agricolo
Per lo sviluppo Rurale:
l'Europa investe nelle zone
rurali"



Mi.P.A.A.F.



Regione Calabria



G.A.L.
Valle del Crocchio



Approccio LEADER

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CALABRIA 2007 – 2013 ASSE IV - "Approccio LEADER"

Piano di Sviluppo Locale "Valle del Crocchio"

BANDO PUBBLICO

- Fondo FEASR - Statale - Regionale -

410 - Strategie di sviluppo locale

412 - Ambiente e gestione del territorio

Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - Azione 4

Indice

Disposizioni generali		3
Art. 1	Finalità generali e obiettivi specifici dell'intervento	4
Art. 2	Area di applicazione dell'intervento	4
Art. 3	Beneficiari dell'intervento	4
Art. 4	Tipologia degli interventi ammessi a contributo	4
Art. 5	Spese ammissibili	5
Art. 6	Risorse finanziarie complessive disponibili	6
Art. 7	Entità del contributo concedibile e percentuale di contributo pubblico	6
Art. 8	Modalità per la presentazione delle domande	6
Art. 9	Documentazione richiesta	8
Art. 10	Modalità di istruttoria, ricevibilità e ammissibilità	9
Art. 11	Valutazione e selezione	10
Art. 12	Tempistica per la realizzazione degli interventi	12
Art. 13	Obblighi del beneficiario	13
Art. 14	Provvedimento di concessione del finanziamento	14
Art. 15	Modalità per la liquidazione del contributo	14
Art. 16	Varianti in corso d'opera dei progetti finanziati	19
Art. 17	Proroghe	21
Art. 18	Tutela della privacy	22
Art. 19	Pubblicità e divulgazione	23
Art. 20	Disposizioni finali	23

Visto

- Piano di Sviluppo Rurale, P.S.R. della Calabria 2007/2013, approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.240 del 18 marzo 2008;
- Il Decreto del Dirigente Generale n. 4711 del 06.04.2010, approvazione graduatoria definitiva dei P.S.L. in attuazione dell'Asse IV - "Approccio LEADER", e che successivamente con Decreto n. 10620 del 21.07.2010, sono state assegnate le risorse finanziarie ai G.A.L.;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione N°131 del 22.12.2010 del Gruppo di Azione Locale "Valle del Crocchio", approvazione avviso pubblico **Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - Azione 4**, nell'ambito dell'Asse IV - Approccio LEADER – Competitività;
- Il Parere di coerenza programmatica, rilasciato dall'Autorità di gestione del P.S.R. Calabria 2007-2013.

Si procede alla pubblicazione del presente avviso pubblico

OGGETTO DEL BANDO

Il G.A.L. Valle del Crocchio, in attuazione del P.S.L. "Piano di Sviluppo Locale 2007-2013" di cui all'Asse IV - "Approccio LEADER", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2007-2013 e delle singole schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di aiuto a valere sulla **Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" - Azione 4**, nell'ambito dell'Asse IV – Approccio LEADER – Competitività.

ART. 1 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

L'obiettivo strategico della misura è l'incentivazione degli agricoltori a realizzare opere di pubblica utilità (consistenti in beni non commerciabili oppure servizi di manutenzione ambientale), non vantaggiose dal punto di vista economico ma che comportano una gestione migliorativa del territorio e che sono tese a valorizzare l'ambiente ed il paesaggio nei sistemi agricoli.

Le finalità della misura sono:

- a) migliorare la complessità degli agroecosistemi;
- b) mantenere e/o ripristinare il paesaggio dei sistemi agricoli oltre che migliorare la fruibilità delle risorse naturali presenti;
- c) migliorare la qualità delle acque e incrementare la presenza di corridoi ecologici;
- d) ricostituire habitat favorevoli al rifugio e alla riproduzione della fauna selvatica.

ART. 2 - AREA DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'area di applicazione dell'intervento coincide con l'area del P.S.L. "Valle del Crocchio" stesso e comprendente i seguenti comuni: Albi, Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Fossato Serralta, Magisano, Marcedusa, Pentone, Petronà, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

ART. 3 - BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Imprenditori agricoli singoli o associati, ed altri soggetti pubblici e privati conduttori di azienda agricola.

Sono esclusi dal presente bando, i soggetti già beneficiari dei contributi della Misura 216 – Azione 4, in attuazione dei bandi già promossi dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

ART. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Creazione e riqualificazione di zone umide ai lati di corsi d'acqua o dei canali oppure fra gli appezzamenti coltivati, attraverso la conservazione sopra i minimi del livello dell'acqua anche con la realizzazione di manufatti idraulici "ad hoc", risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico, controllo sulla immissione di sostanze reflue o di altra natura agricola inquinante, ripristino e controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto, modellamento delle stesse con tagli per parcelle a rotazione in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni, costituzione, ripristino di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori) o l'asta fluviale principale.

Si darà priorità agli interventi atti a migliorare e ricreare microhabitat di interesse faunistico.

Localizzazione

Avranno priorità le azioni che ricadono nelle seguenti aree:

- Aree Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Aree di rilevante interesse naturalistico come le Aree agricole ad elevato valore naturalistico.

Condizioni specifiche di accesso

Almeno il 50% della superficie aziendale dovrà ricadere nelle aree oggetto di selezione, sopra localizzate.

ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle tipologie degli interventi ammessi a contributo saranno ritenute ammissibili le seguenti opere e spese:

- per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, redatto sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco regionale prezzi per opere forestali vigente, comprendente lavori strutturali e acquisti;
- le spese generali e di progettazione necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Spese generali nella misura massima del 9% dell'importo complessivo dell'investimento, di cui massimo il 6% per progettazione e direzione dei lavori, e nella misura massima del 3% per le altre spese. Nel caso di progetti particolarmente complessi, per la cui realizzazione sono richiesti nulla osta e/o pareri delle Autorità Pubbliche che comportano la predisposizione di ulteriori elaborati per il tecnico, il massimale potrà essere aumentato al 7% e il limite massimo al 10%. Per quanto concerne opere, impianti, macchinari, attrezzature e arredi la cui realizzazione non prevede una progettazione ed il cui costo è determinato in base ai preventivi, le spese generali e tecniche non possono superare il 3%;

- L'I.V.A. solo se costituisce un costo per il beneficiario finale. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. CE 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17.05.1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito del regime di aiuto ai sensi dell'art. 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

Le spese dovranno comunque essere conformi a quanto prescritto dal Reg. CE 1698/05 e 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle contenute nel Decalogo sull'ammissibilità delle spese per l'attuazione dell'Asse IV approccio LEADER.

Vincoli e limitazioni

- Gli interventi dovranno tener conto dei requisiti della condizionalità di cui al Reg. CE 1698/05;
- La superficie investita per la realizzazione di siepi e la costituzione ed il mantenimento dei boschetti non potrà essere superiore al 10% della SAU aziendale;
- Le specie vegetali da impiantare dovranno essere quelle tipiche degli ambienti ripariali e, nelle aree della Rete Natura 2000 in cui sono tutelati ambienti ripariali, quelle che caratterizzano tali habitat;
- Gli interventi da realizzare in Aree Natura 2000 dovranno essere conformi ai relativi piani di Gestione.

Impegni

- mantenimento degli interventi sulla superficie oggetto dello stesso, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscono la continuità nel tempo;
- mantenere la gestione degli interventi al fine di favorirne le condizioni stagionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento vegetativo, quali:
 - o a- risarcimento del materiale di propagazione non attecchito;
 - o b- contenimento della vegetazione spontanea e concorrente;
 - o c- irrigazioni di soccorso;
 - o e- interventi fitosanitari, se necessari.
- garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una

- infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- garantire di non cambiare la destinazione d'uso aziendale di un bene o porzione di un bene per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo; in caso di investimenti strutturali su terreni non di proprietà, tale vincolo deve essere garantito per un periodo di 10 anni.

Non sono spese ammissibili a contributo:

- Le spese sostenute prima del RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, come riportato nel paragrafo "Decorrenza per l'ammissibilità delle spese" (vedi art. 15);
- l'I.V.A.;
- gli interessi passivi;
- investimenti non funzionali al compimento dell'oggetto sociale e delle ratio dell'investimento;
- interventi con investimenti superiori al massimale previsto nel presente bando.

ART. 6 - RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE DISPONIBILI

Il totale dell'intervento ammonta a Euro 101.000,00 (Centounomila/00) di cui: fondi pubblici (FEASR + Stato + Regione) Euro 101.000,00 (Centounomila/00) pari al 100%.

Il totale dell'intervento pari a Euro 101.000,00 (Centounomila/00) è così suddiviso:

Quota a carico	%	Euro
FEASR	57,50	58.075,00
Stato	29,74	30.037,40
Regione	12,76	12.887,60
Totale quota pubblica	100,00	101.000,00
Totale quota privata	0	0
TOTALE INVESTIMENTO	100,00	101.000,00

ART. 7 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO PUBBLICO

L'aiuto pubblico massimo ammissibile per beneficiario, è pari a Euro 35.000,00 (Trentacinquemila/00).

L'importo minimo ammissibile a contributo per ciascun soggetto richiedente è di Euro 20.000,00 (Ventimila/00).

L'entità pubblica d'aiuto è pari al 100%.

ART. 8 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Preliminarmente alla presentazione delle domande di aiuto a valere sul P.S.L. 2007/2013 è necessaria, qualora non già effettuata, la costituzione del "Fascicolo Aziendale" presso i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) convenzionati, a tale scopo, con l'Organismo Pagatore ARCEA o presso il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

Nel fascicolo dovrà essere presente, in allegato, la delega del soggetto richiedente al C.A.A. o all'organismo convenzionato prescelto alla compilazione per via telematica della domanda di aiuto. Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, dovranno essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da ARCEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

- Le domande di aiuto, così come restituite dal SIAN, devono essere presentate in forma cartacea, complete della documentazione richiesta al successivo articolo, entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, in duplice copia, al seguente indirizzo:

G.A.L. Valle del Crocchio, C.da Pedecandela, 88051 Cropani (CZ)

con le seguenti modalità:

- spedizione della domanda e documentazione allegata in plico chiuso e sigillato, con timbro e firma del proponente, sui lembi di chiusura, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite corriere espresso riconosciuto, oppure presentate all'ufficio protocollo del G.A.L. Valle del Crocchio.

Il plico dovrà recare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente e del destinatario, la seguente dicitura **“P.S.L. 2007-2013 - Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi” - Azione 4.**

Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di partenza o, nel caso di spedizione tramite corriere, la data di consegna presso il suddetto indirizzo ;

- relativamente alla consegna del plico presso la sede del G.A.L. “Valle del Crocchio” in C/da Pedecandela 88051 Cropani (CZ), per la verifica del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro a data di accettazione del G.A.L.. L'assenza del timbro di entrata e del relativo numero di protocollo non consentirà di ritenere utilmente presentata la domanda.

La domanda di agevolazione, con relativa documentazione, dovrà essere inoltrata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando (e pertanto entro le ore 12,00 del 28.03.2011);

Il numero di domanda, generato in automatico dal sistema SIAN, consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa, ma non riveste alcuna validità al fine della dimostrazione dell'avvenuta presentazione della domanda, nei termini previsti, al G.A.L. Valle del Crocchio.

Le domande presentate oltre i termini previsti, nonché quelle presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, non compilate nei moduli previsti o mancanti della documentazione richiesta non saranno esaminate ai fini dell'ammissibilità e saranno dichiarate non ricevibili.

Le domande pervenute verranno considerate regolarmente prodotte, ai fini degli adempimenti di cui al successivo articolo, solo se complete della documentazione obbligatoria a corredo della domanda così come previste nel successivo articolo.

La domanda ed i relativi allegati sopra specificati dovranno essere sottoscritti dal richiedente, a pena di irricevibilità, in forma autenticata a norma di legge vigenti.

Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di **errori palesi**, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli di seguito indicati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati errori palesi:

- errata o mancata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di aiuto;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;

- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
- mancata presentazione dei documenti essenziali.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 10 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- A. Domanda di aiuto, così come restituite dal SIAN, in forma cartacea, con firma autentica, con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- B. Domanda su modello predisposto contenente l'elenco riepilogativo dei documenti presentati, secondo il modello A;
- C. Progetto definitivo in duplice originale e redatto da un tecnico abilitato e comprendente:
 - 1) Relazione tecnico – descrittiva che illustri e descriva dettagliatamente il progetto, l'azione di valorizzazione in termini di pubblica utilità delle Aree Natura 2000, che si intende attuare al fine dell'innalzamento del livello di fruibilità ambientale e socio-culturali, anche per gli aspetti didattici-educativi; le opere che si intendono realizzare; che evidenzii le misure tese a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'intervento previsto, secondo i principi dell'ingegneria naturalistica;
 - 2) Corografia in scala 1/25.000, dell'area dove ricade l'intervento con l'indicazione degli eventuali siti naturalistici, storici, culturali, ecc., posti in prossimità del sito oggetto d'intervento;
 - 3) Planimetria catastale delle particelle interessate dall'intervento;
 - 4) Planimetria generale dell'area oggetto dell'intervento, carta tecnica regionale in scala 1:5.000;
 - 5) Planimetria degli interventi da eseguire, con l'indicazione ed ubicazione di opere esistenti e da eseguire, ecc., in adeguata scala (1/200 o 1/500);
 - 6) Elaborati grafici (dei particolari riguardanti le opere, ecc.), opportunamente quotate;
 - 7) Documentazione fotografica dello stato di fatto (non polaroid), panoramica e di dettaglio con didascalia;
 - 8) Elenco prezzi;
 - 9) Computo - metrico estimativo e delle spese, conforme all'Elenco regionale prezzi per opere forestali vigente, e per le voci mancanti al prezziario regionale LL.PP., ecc.. Il computo dovrà essere redatto per tipologie e nelle stesse per categorie, opere edili, impianti, arredi e attrezzature, ecc.;
 - 10) Dichiarazione di congruità dei prezzi, sottoscritta dal tecnico progettista, attestante: la conformità dei prezzi utilizzati per la redazione del progetto a quelli dei prezziari indicati nel presente bando o ai prezzi di mercato.

La congruità dei costi dei beni oggetto di intervento sarà comunque valutata dalla Commissione di selezione a suo insindacabile giudizio.

Inoltre, il richiedente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione, in originale più una copia:

- a) Estratto di mappa e visure catastali dei terreni aziendali, con data non anteriore a tre mesi;
- b) Titolo di proprietà o altra documentazione equipollente atta a dimostrare la disponibilità degli immobili, in copia autentica, debitamente registrato, dal quale si evinca la disponibilità di almeno 12 anni, in caso di investimenti strutturali, sugli immobili non di proprietà, dalla data della presentazione della domanda, riportante l'autorizzazione all'esecuzione di opere e impianti sull'immobile stesso da parte del proprietario;

- c) Certificato di iscrizione dell'azienda alla C.C.I.A.A. con data non anteriore a tre mesi, con l'annotazione antimafia e fallimentare;
- d) Copia dell'attribuzione della Partita IVA;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di non aver ricevuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per le opere previste in progetto (**Modello 6**);
- f) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) di non aver titolo per il recupero dell'IVA se del caso (**Modello 8**);
- g) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) (**ALLEGATO 15**);
- h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) (**ALLEGATO 1**);
- i) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) nei casi di *cointestazione dell'effettiva disponibilità di terreno* laddove la presentazione della domanda viene eseguita da un solo cointestatario, i cointestatari non titolari della domanda d'aiuto sono tenuti a dichiarare di essere a conoscenza e di autorizzare a che le superfici cointestate siano oggetto della domanda di aiuto e che i pagamenti saranno effettuati a favore del richiedente ed autorizzare la realizzazione dell'investimento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato il modello fac-simile riportato in allegato (**ALLEGATO 2**);
- j) Permesso di costruire, Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), nulla osta, da parte degli organismi preposti, se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo, idrogeologico, paesaggistici, ecc.. Gli stessi dovranno comunque essere prodotti prima della stipula della Convenzione con il G.A.L. Valle del Crocchio, pena la decadenza del finanziamento.

ART. 10 - MODALITA' DI ISTRUTTORIA, RICEVIBILITA' E AMMISSIBILITA'

L'istruttoria delle domande riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e successivamente della valutazione delle proposte secondo i criteri individuati per Misura. A tal fine gli istruttori non terranno conto di quanto già attestato dal Fascicolo Aziendale, ma della documentazione obbligatoria sopra elencata allegata.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità, degli istruttori delle domande, il G.A.L. Valle del Crocchio, attraverso una Commissione di Valutazione, appositamente nominata, attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

Per ciascuna domanda di aiuto ai sensi della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato all'art. 20 e lo stesso sarà membro della Commissione di valutazione.

Ricevibilità

Le domande di aiuto pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà la verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità previste nell'avviso pubblico;
- della completezza della documentazione presentata, per come richiesto;
- dell'affidabilità del proponente.

Affidabilità del soggetto beneficiario

In applicazione dell'articolo 26 del Reg. n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (P.O.R. 2000/2006) o nell'attuale (P.S.R. 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti Piani Operativi e Programmi di Sviluppo.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda.

Ammissibilità

La verifica tecnico-amministrativa di ammissibilità sarà espletata contestualmente a quella di ricevibilità, solo nel caso in cui quest'ultima sia positiva. Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti il riconoscimento possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nel bando e con riferimento alle singole schede di Misura/Azione. In particolare, la verifica sarà sulle condizioni specifiche di accesso per come riportato all'art. 4 e nelle schede di Misura del P.S.R.;

La Commissione preposta verificherà la conformità dei documenti presentati per l'ammissibilità della domanda e della spesa, la corretta procedura attivata dal beneficiario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma.

Il G.A.L. eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione procederà oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:

- aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione;
- corredate da documentazione non rispondente nella qualità e nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste dall'Amministrazione.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 241/1990.

E' possibile effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, al fine di:

- verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.

ART. 11 - VALUTAZIONE E SELEZIONE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità la Commissione di Valutazione preposta attribuirà i punteggi secondo i criteri di selezione della Misura/Azione e formulerà la proposta di graduatoria provvisoria e l'elenco delle domande risultate non ricevibili e non ammissibili, con la relativa motivazione.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione che diverrà parte integrante del verbale datato e sottoscritto dalla Commissione competente.

La suddetta graduatoria provvisoria nonché l'elenco delle domande escluse (non ricevibili, non ammissibili) con relativa motivazione sarà approvata dal Consiglio di amministrazione del G.A.L. Valle del Crocchio, che sarà pubblicato all'Albo e sul seguente sito web: www.vallecrocchio.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, potranno richiedere al G.A.L. Valle del Crocchio il riesame della domanda.

Nei successivi 10 giorni, dopo avere esaminato i riesami proposti, il G.A.L. Valle del Crocchio approverà con apposito Deliberato la graduatoria definitiva delle domande ammesse ed escluse, riportante anche le motivazioni di esclusione, che verrà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito ufficiale.

La pubblicazione della graduatoria definitiva all'Albo pretorio e sul sito www.vallecrocchio.it assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, della motivazione dell'eventuale esclusione nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, potranno presentare ricorso agli organi competenti (T.A.R.).

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Azione. Eventuali risorse aggiuntive, anche rinvenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie saranno riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura.

Qualora l'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero il G.A.L., con proprie deliberazioni, può finanziare parzialmente il progetto richiedendone la rimodulazione dell'idea progettuale oppure attendere che si liberino risorse sufficienti a finanziare l'intera iniziativa.

Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie

Sarà predisposta una graduatoria unica, in funzione dell'attribuzione dei relativi punteggi come stabiliti in sede di definizione dei "criteri di selezione" definiti nel P.S.R. e integrati dal G.A.L. Valle del Crocchio, contestualmente all'approvazione del presente bando.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata prima al genere femminile e successivamente all'imprenditore più giovane. Per le società la precedenza viene data come di seguito riportato:

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

La minore età viene attribuita:

- società di persone: minore età media dei soci;
- società di capitale: minore età media dei soci amministratori;
- società cooperativa: minore età media dei soci amministratori.

Nella tabella seguente si riportano i criteri di selezione delle domande

Cod.	Parametro	Punteggio
1	Superfici agricole appartenenti alla Rete Natura 2000	Max 16
2	Superfici agricole che ricadono nelle aree di elevato valore naturalistico	Max 14
3	Progetto che prevede il carattere integrato dell'intervento (combinazione con interventi dello stesso Asse e con l'Asse 3)	Max 10
4	Localizzazione in prossimità di siti di interesse culturale (Siti archeologici, ecc.)	Max 6
5	Progetto relativo ad aree contigue nell'ambito di un comprensorio	Max 7
6	Interventi atti a migliorare e ricreare microhabitat di interesse faunistico	Max 10
7	Combinazione con l'azione 3 "Impianto di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua, naturalizzazione dei canali di bonifica ed irrigui, realizzazione di corridoi ecologici" oltre che alle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)	Max 2
8	Superficie agricola interessata dall'intervento > di 2 ha (1 punto/2 ha)	Max 5
9	Qualità del progetto e valutazione dell'analisi tecnica dell'intervento proposto (intervento che prevede non solo il mantenimento, ma preveda anche il miglioramento dell'ambiente dell'habitat naturale, con la creazione di condizioni di protezione e che favoriscano la sosta degli animali) • sufficiente: Punteggio Max 2 • buona: Punteggio Max 6 • ottima: Punteggio Max 10	Max 10
	Totale	Max 80

La graduatoria ottenuta sulla base dei su esposti criteri di valutazione costituirà l'ordine di priorità per l'assegnazione dei contributi e per l'impegno dei fondi che avverrà con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del G.A.L..

ART. 12 - TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1	Pubblicazione bando	G.A.L.	
2	Presentazione delle domande	Beneficiari	Tempo 45 giorni
3	Istruttoria progetti definitivi, formazione delle graduatorie provvisorie	G.A.L.	Tempo 20 giorni
4	Presentazione istanze di riesame	Beneficiari	Tempo 15 giorni
5	Parere di Coerenza	A.d.G.	Tempo 10 giorni
6	Formazione delle graduatorie definitive	G.A.L.	Tempo 10 giorni
7	Sopralluogo preventivo	G.A.L.	Tempo 10 giorni
8	Convocazione beneficiari finali per la stipula della convenzione	G.A.L.	Tempo 10 giorni
9	Ultimazione dei lavori e delle spese	Beneficiari	Tempo 12 mesi
10	Presentazione della rendicontazione finale	Beneficiari	Entro 30 giorni dalla fine dei lavori
11	Controllo in loco e collaudo finale Art. 26 del Reg. 1975/2006	Organismo pagatore o organismo delegato	Entro 60 giorni della presentazione della rendicontazione

Il termine entro il quale la graduatoria rimane aperta è fissato in mesi 12, per consentire di utilizzare le risorse rese disponibili a seguito di economie e/o rinunce da parte dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le domande inserite in graduatoria utile.

Ove non esistano domande in graduatoria, il G.A.L. potrà riproporre un nuovo bando.

Eventuali economie rese disponibili, dopo un secondo esperimento di gara, saranno utilizzate per altre misure all'interno dello stesso asse.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario è obbligato:

- 1) ad utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per le spese inserite nel progetto approvato dal G.A.L.;
- 2) a non distogliere quanto realizzato grazie al contributo, dalle finalità per le quali viene erogato, per un periodo non inferiore ad anni 10 per le strutture e anni 5 per le attrezzature/macchinari, dalla data di collaudo dell'intervento e di mantenere per analogo periodo di tempo adeguata cartellonistica e/o tabellazione indicante la concessione del contributo;
- 3) a coprire la quota dell'investimento non assistita dal contributo;
- 4) a rendere, in ogni modo, l'investimento e l'opera funzionale ed efficiente, pertanto, ove del caso, a far fronte con fondi propri agli investimenti non richiesti ma necessari per rendere fruibile l'intervento (es. acquisto arredi, ecc.) mantenendo i requisiti previsti nel manuale della qualità;
- 5) a garantire di non aver ottenuto per le opere e gli interventi previsti altri finanziamenti a qualsiasi titolo e a non dar seguito a richieste, eventualmente già inoltrate, in tal senso;
- 6) a restituire eventuali contributi non spettanti e/o non utilizzati a causa dell'incompleta o mancata realizzazione del progetto, oltre che a risarcire ogni eventuale danno arrecato al G.A.L.;
- 7) a dimostrare l'acquisto di attrezzature dietro presentazione di fatture quietanzate e relativo riscontro bancario;
- 8) a dimostrare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto, anche se calcolate al di fuori della somma massima di progetto, mediante l'emissione di assegni bancari circolari, bonifici, assegni bancari di conto corrente. **NON E' IN NESSUN CASO AMMISSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI;**
- 9) a presentare tutti i prospetti concernenti la situazione tecnico-contabile relativamente agli stati d'avanzamento e di fine dei lavori;
- 10) a consentire tutte le ispezioni da parte dei funzionari comunitari, nazionali, regionali e dei responsabili e tecnici del G.A.L. incaricati del controllo dell'andamento dell'attività e ad esporre idonea cartellonistica indicante il finanziamento dell'opera da parte dell'Unione Europea;
- 11) a realizzare l'intervento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- 12) a garantire, salvo quanto concesso in fase di variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto di investimento e/o di non variare l'assetto proprietario di una infrastruttura ovvero cessare o rilocalizzare l'attività produttiva per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto;
- 13) a garantire di condurre l'azienda e non cambiare la destinazione d'uso aziendale di un bene o porzione di un bene per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del saldo; in caso di investimenti strutturali su terreni non di proprietà, tale vincolo deve essere garantito per un periodo di 10 anni. Tenere per un quinquennio dalla decisione individuale di liquidazione del saldo finale la contabilità aziendale e rendere disponibili i relativi dati;
- 14) a garantire il rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) 1698/2005, entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti relativi all'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di tali requisiti.

ART. 14 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Il provvedimento di concessione dell'aiuto adottati dal G.A.L., dovranno essere emanati entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. A seguito del suddetto provvedimento di concessione, l'erogazione del contributo sarà regolata da una convenzione tra G.A.L. e beneficiario, nella quale saranno riportati, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo quello ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni e dei rimborsi.

ART. 15 - MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario al G.A.L.. Il G.A.L. provvederà alla validazione della spesa effettuata in attuazione delle misure del P.S.L. secondo le procedure istruttorie e di liquidazione previste dal manuale dell'Organismo Pagatore ed in conformità alle disposizioni procedurali previste nel bando afferente l'attuazione del P.S.L.. Contestualmente saranno effettuati in sito i controlli e gli accertamenti della regolare esecuzione dai tecnici del G.A.L. e dai dipendenti Regionali preposti.

Gli elenchi di pagamento predisposti dal G.A.L. verranno inviati alla Regione Calabria e da questa all'Organismo pagatore, che ne effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario, trasmettendo una copia dell'avvenuto pagamento al G.A.L. e alla Regione. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- anticipo;
- stato di avanzamento;
- saldo.

Anticipo

Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore, con il quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte della Regione.

In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Stato di avanzamento (S.A.L.)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- copia delle fatture quietanzate e delle documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00 (Cinquecento/00).

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato di Avanzamento Lavori approvato dall'Amministrazione;

- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% ed un massimo del 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 95% nel caso di soggetti pubblici.

Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a Euro 100.000,00 il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico stato di avanzamento, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'90% del contributo concesso.

La fidejussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il S.A.L. in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fidejussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente l'80% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

Il G.A.L. e la Regione si riservano tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;

- fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari, nonché documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali), da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;
- dichiarazione godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento.

Solo per gli Enti Pubblici destinatari degli interventi:

- Stato finale regolarmente approvato dall'Amministrazione;
- dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che i lavori e le spese sono stati effettuati nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- copia in originale dei mandati quietanzati di pagamento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale il G.A.L. effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi. Il Responsabile del Procedimento valutate le eventuali contro deduzioni presentate, propone l'adozione di una determinazione dell'ufficio competente in ordine ad eventuali prescrizioni, all'attivazione del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

A conclusione dell'iter amministrativo e di controllo, il G.A.L. e in seguito il competente Servizio del Dipartimento, su proposta del Dirigente del Servizio preposto, provvede all'inoltro dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore per l'erogazione degli aiuti.

Decorrenza per l'ammissibilità delle spese

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo IL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di domande di aiuto "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO;
- c) le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del G.A.L. e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure, decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale.

Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del P.S.R. non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di Gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né

distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell'ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a e b, per come sopra descritti comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.

Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

Fermo restando i vincoli di cui sopra ai sensi dell'art 44 Reg. (CE) n 1974/2006, *“Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede parzialmente o totalmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto”*.

Pertanto, dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Tuttavia, nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, la restituzione dell'aiuto non viene richiesta se ha adempiuto ad almeno i 3/5 del suo impegno e non si possa realizzare il subentro.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.

Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

ART. 16 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEI PROGETTI FINANZIATI

Le varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente richieste al G.A.L. per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.

L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come definiti dalla normativa vigente in materia.

Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Viene inoltre precisato che non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuito il punteggio e la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate e non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento e comunque non potrà essere modificato il quadro economico. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore. E' comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al G.A.L.. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal G.A.L..

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le presenti disposizioni in merito di variazione dei progetti approvati nonché ulteriori disposizioni dovranno essere esplicitate nei bandi che il G.A.L. emetterà in merito alle misure contenute nel P.S.L..

ART. 17 - PROROGHE

Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate alla Struttura competente del G.A.L., che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

L'istruttoria della richiesta di proroga dovrà avvenire entro 45 giorni dal ricevimento.

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
- l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
- l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

Recesso – Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dal presente regolamento.

Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità Europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Le azioni informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari, ai beneficiari ed al pubblico devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato VI del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Tali spese poiché parte integrante dell'azione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Monitoraggio

E' fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

Sistema Sanzionatorio

Facendo riferimento alle disposizioni sulle sanzioni, riduzioni ed esclusioni, di cui all'articolo 31 del Regolamento Comunitario 1975/2006 e al D.M. 22.12.2009 n°30125, recepito con D.G.R Regione Calabria n 221 del 15/03/2010 e al relativo sistema sanzionatorio, pubblicato sul B.U.R.C. del 22/04/2010, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione della inadempienza constatata.

ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali forniti dal Soggetto richiedente le agevolazioni al G.A.L. Valle del Crocchio saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dal G.A.L. Valle del Crocchio per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora il G.A.L. debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Soggetti richiedenti le agevolazioni sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge,

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a “G.A.L. Valle del Crocchio” C.da Pedecandela, snc - 88051 – Cropani (CZ).

ART. 19 - PUBBLICITÀ E DIVULGAZIONE

Al fine di una adeguata pubblicità, il presente bando viene affisso nella sede dal G.A.L. valle del Crocchio, inviato a tutti i 19 Comuni dell’area d’intervento, a tutti i soci alle organizzazioni professionali di categoria. Il bando è altresì disponibile e scaricabile sul sito internet www.vallecrocchio.it , unitamente agli appositi allegati sopra descritti.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Bando, farà fede quanto previsto nel Piano di Sviluppo Locale, nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria e nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale. Faranno altresì fede tutte le disposizioni e/o circolari emanate dall’A.d.G. del P.S.R. Calabria e dall’ARCEA quale organismo pagatore.

Il G.A.L. “Valle del Crocchio” si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il bando in qualsiasi momento ed in tal caso nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare al bando.

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Taverna. Tutte le informazioni potranno essere richieste nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso la sede del G.A.L. “Valle del Crocchio” - C.da Pedecandela – 88051 Cropani (CZ) tel. 0961965615.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dalla legge 241/90 e s. m. e i., in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Cropani 10.02.2011

Il Presidente
Francesco Colosimo